



Consorzio Industriale Provinciale
Cagliari

CHIARIMENTO N. 4

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO ITINERARIO CAGLIARI – PULA S.S. 195 – COLLEGAMENTO CON LA S.S. 130 E AEROPORTO DI CAGLIARI-ELMAS - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PERIMETRALE CONSORTILE" CIG: 7168046AAD - CUP: F56G16001190002

Con riferimento alla procedura in oggetto si riporta il quesito formulato da un concorrente e la relative risposte offerta dalla stazione appaltante.

QUESITO N. 1:

Vorremmo sapere se, ai sensi della normativa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, con riferimento alle lavorazioni soggette ad infiltrazione mafiosa, la mera fornitura di materiale (bitume, conglomerato bituminoso nel caso specifico) non legata al trasporto (che l'impresa può fare con mezzi propri in quanto strutturata per adempiere a questa fase) viene intesa come subappalto. In quanto trattandosi di sola fornitura, per la quale l'impresa scrivente può garantirne con mezzi propri il trasporto (pertanto nessun altra impresa o noleggiatore entrerebbe nel cantiere) per noi non si figurerebbe l'intervento di terzi, se non per il solo acquisto. In merito a tale quesito, una vs addetta telefonicamente ha comunicato che per Voi la categoria OG3 è totalmente in ogni sua attività esposta a rischio di infiltrazione mafiosa, pertanto non riuscendo spesso purtroppo ad avere un'unica linea guida dalle Stazioni Appaltanti, siamo ad allegare la risposta al medesimo quesito dal Comune di Roma, per una procedura in scadenza a dimostrazione che quanto chiediamo non può configurare il subappalto di cui alla normativa citata.

Attendiamo riscontro URGENTE in quanto vogliamo sapere se indicare o meno la terna di subappaltatori, nel caso della sola fornitura.

RISPOSTA:

In relazione al quesito propostoci segnaliamo che la mera fornitura di bitume, senza necessità di manodopera, da società terza non è configurabile quale subappalto ex art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

Ne consegue che in questa singola fattispecie la concorrente non dovrà indicare la terna dei subappaltatori.

Tuttavia precisiamo che, essendo la fornitura di bitume una delle attività contemplate dall'art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012, al momento della stipula del subcontratto la società appaltatrice dovrà obbligatoriamente indicare gli estremi dell'iscrizione alla White List del subcontraente/fornitore. L'assenza del subfornitore nell'elenco prefettizio impedisce l'esecuzione della subfornitura.

Il Responsabile della Procedura

(Ing. Vasco Ciuti)

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Anna Maria Congiu)